

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Dirigenziale n° 179/Tecnico/2021 del 21.06.2021.

OGGETTO: Realizzazione di un edificio da destinare a locale spogliatoio, servizi igienici e sosta a servizio di un impianto tecnologico esistenti in Via Liri per i dipendenti addetti alla manutenzione. CIG: 8537590226. Revoca aggiudicazione ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. 241/1990 e s.m.i. disposta in favore della Ditta Abruzzo Restauri S.r.l. di Castelli (TE).

L'anno duemilaventuno, il giorno ventuno (21) del mese di giugno (06) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Dirigente Tecnico. Ing. Cesare Garofalo, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto consortile, con l'assistenza della D.ssa Angela Berarducci, in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

IL DIRIGENTE TECNICO

Premesso che:

- con determinazione Dirigenziale n. 31/tecnico del 16.02.2021 è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto alla Ditta Abruzzo Restauri S.r.l. di Castelli (TE), per l'importo complessivo pari a € 57.923,038 oltre I.V.A., di cui € 54.476,238 per lavori al netto del ribasso offerto del 25,777% ed € 3.446,80 per oneri di sicurezza;
- con nota consortile n. 1223 del 18.02.2021 è stata inoltrata richiesta di costituzione della cauzione definitiva per procedere alla stipula del contratto, da trasmettere entro 10 giorni dalla data della comunicazione;
- dopo innumerevoli solleciti telefonici la ditta ha inoltrato via pec il 15 aprile 2021 la garanzia fideiussoria definitiva acquisita in pari data al protocollo al n. 2499;
- conseguita la polizza, in allegato alla consortile n. 2554 del 19.04.2021, è stato trasmesso alla ditta Abruzzo Restauri S.r.l. il contratto da sottoscrivere digitalmente a cura del legale rappresentante;
- in esito a tale trasmissione la ditta, con nota pec del 21.04.2021 acquisita in pari data al protocollo consortile n. 2632, ha chiesto di inserire nel contratto la clausola della revisione prezzi, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., motivando tale richiesta sulla base che alcuni prezzi avevano subito degli incrementi esorbitanti, indicando quale periodo di riferimento novembre 2020/febbraio 2021;

- la sottoscritta responsabile del procedimento ha invitato il direttore dei lavori a relazionare in merito, e lo stesso, con nota del 30.04.2021, inviata al Consorzio e alla ditta Abruzzo Restauri, ha sinteticamente riportato ed evidenziato che:

- la scadenza per la presentazione dell'offerta era fissata al 21.01.2021 ed a quella data la ditta aggiudicataria avrebbe dovuto opportunamente e doverosamente informarsi sull'andamento dei prezzi ragione per poter offrire un congruo ribasso che tenesse conto dell'incremento dei prezzi oggetto di appalto;

- non era stato ritenuto necessario tenere conto nel capitolato e contratto di eventuale revisione prezzi data la breve durata dei lavori (120 giorni) e l'esiguo importo contrattuale;

- eventuali incrementi ed oneri per la sicurezza dovuti a maggiori oneri nell'applicazione di garanzie nei confronti del personale ai fini della protezione da rischio COVID-19, potranno essere riconosciuti qualora riconducibili a fasi lavorative e/o interferenze specifiche delle lavorazioni previste;

- la sottoscritta responsabile del procedimento, sulla base di tali considerazioni, relativamente alle lavorazioni oggetto di appalto, ha ritenuto opportuno effettuare un confronto, tra i prezzi riportati nel "Prezziario Regionale 2020" e quelli riportati nel "Prezziario Regionale 2021", da cui è emerso che l'applicazione del prezziario 2021 non ha in alcun modo generato incremento dell'importo appaltato, anzi per chiarezza si è evidenziata una riduzione di circa € 326,20;

- appare quindi evidente che, secondo quanto emerso dalla comparazione con il "Prezziario Regionale 2021", a cui per legge bisogna fare comunque riferimento, la richiesta di revisione dei prezzi non può essere accolta;

- per quanto concerne invece i maggiori costi direttamente riconducibili a misure di sicurezza (cosiddette misure antiCOVID-19) dell'ambiente lavorativo del cantiere che incidono sugli oneri di sicurezza, richiesti per fronteggiare l'emergenza sanitaria, come riscontrato e confermato anche dal Direttore dei Lavori, gli stessi saranno riconosciuti, quantificati e liquidati così come previsto dalle vigenti leggi in materia;

- con consortile n. 3327 del 13.05.2021 la sottoscritta ha quindi comunicato alla ditta Abruzzo Restauri S.r.l. che la richiesta di inserire nel contratto la clausola della revisione dei prezzi non poteva essere accolta, invitandola altresì a dare concretamente inizio ai lavori;

- la ditta, con pec trasmessa il 24.05.2021 acquisita in pari data al protocollo consortile n. 3793, ha comunicato di "essere impossibilitata all'esecuzione dei lavori a causa dell'aumento dei prezzi";

Accertato che:

- l'art. 106 del Codice prevede che la revisione dei prezzi è facoltativa (non più obbligatoria) ma ancorata all'inserimento della previsione nei documenti di gara e, di conseguenza, i contratti possono essere modificati solo se le modifiche sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise ed inequivocabili di revisione prezzi;
- la variazione di prezzo, in aumento o in diminuzione, segue regole ben precise e deve essere valutata sulla base dei prezzi di riferimento;
- come verificato, con l'applicazione del "Prezziario Regionale 2021" si è evidenziata una riduzione di circa € 326,20 dell'importo dell'appalto;

Preso atto:

- della indisponibilità della ditta Abruzzo Restauri ad eseguire i lavori;
- che ai sensi di quanto disposto all'art. 1, comma 4, della L. 120/2020 "la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i." per cui, in caso di mancata sottoscrizione, del contratto non può procedersi alla escussione della polizza;

Richiamato l'art. 21 quinquies della L. 241/1990 e s.m.i. che prevede "*che per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato.....*"

Considerato che l'adozione di un provvedimento di revoca si configura come uno strumento di autotutela finalizzato alla rimozione, con efficacia ex nunc, ossia non retroattiva di un atto ad efficacia durevole, in esito a una nuova e diversa valutazione dell'interesse pubblico alla conservazione della sua efficacia;

Vista la documentazione posta a corredo della relazione a firma del Responsabile del Procedimento;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamata la delibera commissariale n. 5 dell'08.02.2021;

Richiamata la delibera del Commissario Regionale n. 705 del 07.12.2020 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2021;

Visto l'art. 58 dello Statuto consortile assume la seguente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

- 1) e premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di procedere ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. 241/1990 e s.m.i., alla revoca dell'aggiudicazione avvenuta con Determinazione Dirigenziale n. 31/tecnico del 16.02.2021 in favore della ditta Abruzzo Restauri S.r.l. dichiaratasi indisponibile alla stipula del contratto;
- 3) di avviare una indagine di mercato tramite manifestazione d'interesse per individuare gli operatori economici in possesso di adeguata qualificazione interessati ad essere invitati alla procedura negoziata ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 come modificato dall'art. 51, lett. a) del D.L. 77/2021.
- 4) di prendere atto che l'impegno è stato assunto con la delibera commissariale n. 489 del 03.08.2020.

Letto, approvato e sottoscritto.-

L'ESTENSORE
F.to D.ssa Angela Berarducci

IL DIRIGENTE TECNICO
F.to Ing. Cesare Garofalo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente determinazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 12,00 del giorno 21.06.2021 alle ore 13,00 del giorno 24.06.2021

Chieti, lì 24.06.2021

Il Capo Settore Amministrativo
F.to Sig.ra Maria Simone